



PDL recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”

osservazioni

Executive Summary

L’Alleanza per il Fotovoltaico in Italia è un progetto nato dall’unione dei più grandi operatori (Enfinity Global, Ilos Energy, Ox2, Photosol, Renera Energy, Solarig, Vespera Energy, Vexuvo, WKN, PNE) nel settore dell’energia rinnovabile impegnati nello sviluppo, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici utility scale, ossia sistemi fotovoltaico di vasta dimensione che superano o sono equivalenti a 1MW (Megawatt), progettati per generare energia su larga scala.

Con un portafoglio di 30 GW di energia solare in fase di autorizzazione — pari a circa il 38% della capacità fotovoltaica prevista dal PNIEC — per un valore complessivo di 20 miliardi di euro di investimenti e 3 miliardi destinati ad opere per la valorizzazione del territorio, l’Alleanza contribuisce in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di transizione e alla diversificazione del mix energetico del Paese.

Il fotovoltaico utility-scale è un pilastro strategico per la sicurezza energetica del Paese e il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica. Inoltre, rappresenta un motore di crescita economica e occupazionale, con una previsione di 150.000 addetti entro il 2028—un valore prossimo ai 180.000 lavoratori del settore automotive.

L’Alleanza si impegna a valorizzare il ruolo centrale del fotovoltaico nel futuro energetico dell’Italia e dell’Emilia-Romagna, collaborando con le istituzioni per definire un quadro normativo e regolatorio che ne favorisca lo sviluppo.

In quest’ottica, il presente documento intende rappresentare la posizione dell’Associazione in merito al PDL “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”.

Vengono dunque elaborate alcune osservazioni e proposte emendative che si auspica il legislatore possa prendere in considerazione. Di seguito le proposte:

Art 1 Principi, finalità e obiettivi 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2, 3, 11-<i>bis</i>, <i>ter</i> e <i>quinqües</i> del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118), con la presente legge individua le aree idonee e disciplina l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori, nel territorio regionale. 2. Fermi restando i vincoli e le tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, nonché i piani territoriali regionali approvati in applicazione delle medesime normative, la Regione con la presente legge: a) garantisce la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali; b) persegue l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree nelle quali installare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-BIS del decreto legislativo n. 190 del 2024, e prevede, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW, assegnando priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e favorendo l'uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica; c) attua i principi generali enunciati all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e tende al soddisfacimento dell'interesse pubblico e al conseguimento del miglior risultato utile per la collettività; d) qualifica le aree come idonee differenziandole sulla base della fattispecie tecnologica e della potenza dell'impianto. 3. Le aree idonee di cui al comma 1 sono costituite dalle aree elencate	Sul comma 3: occorre precisare che, fermo restando il regime semplificato previsto per i progetti ricadenti in area idonea, il ricadere in un'area non già idonea non costituisce un elemento ostativo, determinando unicamente l'assoggettamento del progetto all'iter autorizzativo ordinario.
---	--

nell'articolo 11-bis, comma 1, e 11-ter del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dalle ulteriori aree indicate all'articolo 3 della presente legge. L'individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ma determina l'applicabilità delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024.

4. Al fine di garantire la massima diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati, ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, si stabilisce che gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante debbano prevedere l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. Ferma restando l'osservanza della disciplina europea e statale di settore, la Giunta regionale, in tutti i casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati nel primo periodo.

5. Fermi restando i criteri specifici previsti dalla presente legge per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di favorire il miglior inserimento territoriale dei medesimi impianti, i Comuni possono stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, all'interno della quali gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede impongono un livello massimo di tutela. La previsione di cui al primo periodo non si applica per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW e per gli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso la realizzazione di strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini.

6. Al fine di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete indispensabili all'esercizio degli impianti, ove tecnicamente possibile, il gestore di rete assume idonee iniziative di coordinamento

delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. 7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione quanto previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2024.	
Art. 2 <i>Definizioni</i> a) Ai fini della presente legge, trovano applicazione le definizioni statali e, in aggiunta, si applicano le seguenti definizioni: a) colture certificate: 1. le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018 2. le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata (articolo 2 della Legge n. 4 del 2011); 3. le produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) n. 1308/2013, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione; 4. i foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 e successive modifiche. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le colture certificate sono individuate con apposita delibera della Giunta regionale che disciplina anche le modalità di controllo; b) cave ripristinate: gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati	Lettera b) – “Cave ripristinate” La definizione limita la categoria alle cave ripristinate da meno di 10 anni. Osservazione Il limite temporale di 10 anni non appare motivato da esigenze ambientali oggettive e potrebbe risultare arbitrario, escludendo aree già compromesse e ripristinate che, decorso il termine, tornerebbero a essere trattate come suolo agricolo ordinario ai fini della localizzazione degli impianti. Si suggerisce di valutare la coerenza di tale limite con la ratio di recupero ambientale e con il principio di riuso di aree già antropizzate. Lettera c) – “Impianti industriali e stabilimenti” La norma regionale stabilisce che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 11-bis del D. Lgs. 190/2024 “i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene”. Osservazione La Regione sta reinterpretando una categoria statale restringendone l'ambito applicativo. Il legislatore statale ha già scelto il criterio qualificante il riferimento alle definizioni del D. Lgs. 152/2006. Art. 268, comma 1 - lett. h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più

ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) da meno di 10 anni; c) impianti industriali e stabilimenti: rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene; d) aree di pertinenza: porzione di suolo posta a servizio di un immobile principale, nella quale sono collocati elementi di arredo, strutture all'aperto, impianti, servizi, parcheggi e altre pertinenze o manufatti accessori dell'immobile principale o che è destinata ad area libera o a verde privato; e) zone di protezione dei siti UNESCO: le zone core e le zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; f) superficie agricola utilizzata (SAU): la parte del territorio rurale individuato dagli strumenti urbanistici vigenti costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto.	attività. - l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio. La definizione statale non circoscrive la nozione di stabilimento ai soli impianti destinati alla produzione di un bene materiale, né limita l'ambito applicativo alle attività manifatturiere in senso stretto. Al contrario, essa ricomprende un'ampia gamma di attività industriali rilevanti sotto il profilo ambientale. La disposizione regionale, prevedendo che rientrino nella fattispecie “<i>i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene</i>”, introduce un requisito ulteriore non contemplato dalla normativa statale, restringendo il perimetro della categoria richiamata dall'art. 11-bis. Tale operazione interpretativa rischia di alterare la portata applicativa della disciplina statale, incidendo indirettamente sull'estensione delle aree considerate rilevanti ai fini dell'individuazione delle aree idonee. Si suggerisce pertanto di riformulare la disposizione, eliminando il requisito aggiuntivo non previsto dal legislatore nazionale, al fine di assicurare piena coerenza con il rinvio operato dall'art. 11-bis del D. Lgs. 190/2024. Lettera e) – “Zone di protezione dei siti UNESCO” La norma include espressamente sia le “zone core” sia le “zone buffer”. Osservazione L'equiparazione automatica tra core zone e buffer zone non tiene conto della distinzione operata dalle Operational Guidelines UNESCO, secondo cui la buffer zone non costituisce parte del bene iscritto ma area di protezione graduata. Si suggerisce di chiarire che la disciplina applicabile alle buffer zone tenga conto della loro diversa natura giuridica e funzionale.
Art. 3 <i>Aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili</i>	Installazione degli impianti FER nelle aree diverse da quelle qualificate come idonee

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11-<i>bis</i>, commi 1, 2 e 4, lettera m), 11-<i>ter</i> e 11-<i>quinqies</i>, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, si considerano idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree: a) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella disponibilità del richiedente purché quest'ultimo non sia responsabile dell'inquinamento; b) le aree degli interporti; c) le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti; d) le cave ripristinate; e) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti. 2. Fermo restando quanto previsto per le aree idonee di cui all'articolo 11-<i>bis</i> e 11-<i>quinqies</i> del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di VIA, statale o regionale, l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle restanti superfici e aree del territorio regionale è ammessa qualora risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale,	La disposizione introduce una clausola di compatibilità “qualificata” che si aggiunge alla disciplina statale vigente. Nel sistema delineato dal D. Lgs. 190/2024, le aree idonee beneficiano di un regime accelerato, ma le aree non qualificate come tali non risultano automaticamente precluse, restando assoggettate alla valutazione ordinaria caso per caso nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e ambientali. La norma regionale, invece, sembra subordinare in via generale l'ammissibilità degli impianti nelle restanti superfici del territorio a una verifica preventiva di compatibilità con strumenti e previsioni pianificatorie ulteriori, introducendo un filtro sostanziale non espressamente previsto dalla disciplina statale. Osservazione La previsione regionale, subordinando in via generalizzata l'ammissibilità degli impianti a ulteriori condizioni pianificatorie introducendo una restrizione ulteriore rispetto al quadro statale. Occorre pertanto verificare la piena coerenza della disposizione con i principi fondamentali in materia di energia e con l'art. 11-bis del D. Lgs. 190/2024. Possibile conflitto con RED III: la direttiva europea impone semplificazione, la rimozione di ostacoli sproporzionati e impone certezza delle aree. Una clausola così ampia può essere considerata ostativa. La clausola “fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di VIA” appare ridondante e potenzialmente equivoca. Un provvedimento negativo di VIA comporta già, per effetto della normativa nazionale, l'impossibilità di realizzare l'intervento. Non risulta pertanto chiaro il significato aggiuntivo del richiamo, né se esso intenda introdurre un ulteriore livello di valutazione o semplicemente ribadire un principio già vigente.
--	--

ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della L.R. n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 37 della L.R. n. 24 del 2017.	
Art. 4 Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola 1. L'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore allo 0,8 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in ciascun Comune della Regione gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono interessare una quota superiore al 2 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il termine di cui al comma 3, con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili. 3. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, calcolate tenendo conto degli impianti già autorizzati e abilitati nonché delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, le nuove istanze presentate devono essere rigettate da parte dell'Amministrazione procedente, fatta salva la conclusione dei procedimenti in corso.	Sul comma 1 e comma 2 Il principio stabilito dall'art. 11-bis, comma 4, del Dlgs. 190/2024 prevede che “g) <i>al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale</i>”. Il limite previsto dalla normativa nazionale si riferisce quindi solo alle aree qualificabili come idonee, non in generale alla possibilità di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, come la normativa regionale. Non si condivide la percentuale minima dello 0,8% di SAU a livello regionale, sarebbe utile invece ripristinare il range previsto da TU FER e cioè da un minimo dell'0,8% ad un massimo del 3%. Sui commi 1 e 2 La disposizione prevede che l'installazione di impianti FER non possa interessare una quota superiore allo 0,8 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 2 per cento della SAU comunale, calcolata a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Osservazione Non è chiaro entro quando i Comuni renderanno note le informazioni relative alla SAU comunale: l'art. 2 si limita a definire la SAU come “<i>la parte del territorio rurale individuato dagli strumenti urbanistici vigenti costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto</i>”. Al fine di garantire trasparenza sulle informazioni relative alla SAU, dovrebbe essere previsto che, contestualmente alla pubblicazione della

	legge, la Regione e i Comuni debbano rendere note le informazioni relative alla SAU. Sul comma 3 La disposizione prevede che, decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito web regionale del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, le nuove istanze debbano essere rigettate dall'Amministrazione procedente, fatta salva la conclusione dei procedimenti in corso. Osservazione Si rileva anzitutto che la previsione non è in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, in quanto il limite previsto dalla normativa nazionale si riferisce solo alle aree qualificabili come idonee, non in generale alla possibilità di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili. Non è dunque conforme alla normativa nazionale prevedere il rigetto delle istanze per il solo raggiungimento del limite della SAU, quanto eventualmente la non applicabilità del regime semplificato previsto per le aree idonee. Il dato letterale è chiaro nell'indicare che l'obbligo di rigetto automatico opera soltanto "decorsi 90 giorni" dalla pubblicazione. Ne consegue che, nel periodo compreso tra la pubblicazione e il decorso del termine di 90 giorni: • non risulta ancora vigente un divieto espresso di presentazione di nuove istanze; • l'Amministrazione può ricevere e istruire nuove domande; • i procedimenti possono, in linea teorica, essere conclusi anche con esito favorevole. La previsione di una decorrenza differita del rigetto sembra configurare una finestra transitoria effettivamente operativa. Tuttavia, poiché la pubblicazione certifica il raggiungimento (o il superamento) della soglia massima consentita, potrebbe porsi un problema applicativo: l'Amministrazione potrebbe ritenere che l'autorizzazione di ulteriori superfici durante il periodo transitorio aggraverebbe lo sfioramento del limite quantitativo. Tale interpretazione, pur comprensibile sotto il profilo sistematico, non trova un espresso fondamento nel testo del comma 3,
--	---

	che individua chiaramente il momento dal quale il rigetto diviene obbligatorio. Sarebbe pertanto opportuno chiarire se i 90 giorni debbano intendersi quale effettiva finestra transitoria nella quale il regime ordinario resta applicabile, oppure quale mero termine dilatorio privo di effetti sostanziali. La norma non specifica il momento temporale di riferimento per qualificare un procedimento come “in corso”, con conseguente incertezza interpretativa. Si suggerisce di specificare che la norma intende quali procedimenti in corso quelli alla data di scadenza del termine di 90 giorni. Così facendo rientrerebbero nella clausola di salvaguardia anche le istanze presentate nel periodo transitorio dei 90 giorni.
Art. 5 <i>Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale</i> 1. In conformità ai limiti stabiliti agli articoli 8, comma 4, lettera m), numero 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, l'Amministrazione procedente stabilisce <u>misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale</u> a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'articolo 6. 2. Qualora il progetto preveda l'installazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito confinante con lo stesso, l'Amministrazione procedente può ulteriormente subordinare l'installazione dell'impianto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 24 del 2017.	L'articolo 5, pur richiamando formalmente i limiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 190/2024, introduce un sistema che presenta profili di potenziale ampliamento rispetto al quadro normativo statale e alla disciplina consolidata in materia di compensazioni ambientali. Osservazione Il comma 1 prevede che sia l'Amministrazione procedente a stabilire le misure di compensazione, pur essendo normalmente il proponente a presentare un piano di misure compensative nell'ambito del procedimento. Non è tuttavia chiarito: • se l'Amministrazione debba limitarsi a valutare e approvare le misure proposte dal proponente; • ovvero se possa determinarle autonomamente, anche prescindendo dalla proposta progettuale. Si suggerisce pertanto di chiarire che le misure di compensazione debbano essere individuate nell'ambito del progetto presentato e oggetto di valutazione, evitando configurazioni che possano tradursi in imposizioni unilaterali non predeterminate. Il comma 2 prevede che, nei casi di impianti collocati in territorio urbanizzato o confinante, l'Amministrazione possa subordinare

3. Le misure di compensazione di cui al comma 1 possono altresì prevedere, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e misure che comunque perseguano la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER). 4. I titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La mancata attuazione delle sole misure di compensazione ambientali nel rispetto del termine previsto nel cronoprogramma approvato, quale parte integrante del progetto autorizzato o abilitato, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, la decadenza del titolo autorizzatorio o abilitativo ai sensi dell'articolo 8. 5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce apposite Linee Guida in merito alle opere e misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in coerenza con le indicazioni statali. 6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le indicazioni progettuali utili per il miglior inserimento paesaggistico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili da installare nel territorio regionale.	l'installazione alla realizzazione di “dotazioni ecologiche e ambientali” ai sensi dell'art. 21 L.R. 24/2017. Si rilevano due criticità: 1. possibile duplicazione di oneri: non è chiaro se tali dotazioni rientrino nel novero delle misure di mitigazione/compensazione già previste dal comma 1 o costituiscano un onere ulteriore e aggiuntivo. 2. Assenza di criteri e limiti quantitativi, la disposizione non specifica: la natura di tali dotazioni, i criteri di determinazione, eventuali limiti o soglie proporzionali all'impatto dell'impianto. Si suggerisce di chiarire espressamente che (i) le dotazioni ecologiche e ambientali debbano essere strettamente correlate agli impatti dell'intervento e non possano tradursi in prestazioni aggiuntive sganciate dalla funzione mitigativa e (ii) in ogni caso, il valore delle stesse debba essere ricompreso nelle soglie percentuali previste dal D.Lgs. 190/2024. Il comma 4 prevede che la mancata attuazione delle misure di compensazione ambientali nel termine previsto comporti, previa diffida, la decadenza del titolo autorizzativo o abilitativo. Il D. Lgs. 190/2024 disciplina le ipotesi di decadenza dei titoli abilitativi, ma non prevede espressamente la decadenza automatica per mancata attuazione di misure compensative territoriali. Si suggerisce di precisare che la decadenza possa operare esclusivamente con riferimento alle misure ambientali strettamente connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, e non anche con riferimento a misure di carattere territoriale o generale. In tal senso, si propone di riformulare il comma 4 specificando che la decadenza possa intervenire solo in relazione alla mancata attuazione delle misure ambientali funzionali alla mitigazione degli impatti diretti dell'impianto. Il comma 6 prevede che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le “indicazioni progettuali utili per il miglior inserimento paesaggistico degli impianti
---	---

	alimentati a fonti rinnovabili da installare nel territorio regionale”. Si evidenzia, tuttavia, che tutte le istanze presentate prima della pubblicazione della deliberazione regionale non avranno potuto evidentemente tenere conto delle indicazioni che verranno successivamente prescritte con delibera di Giunta. Pertanto, al fine di salvaguardare le iniziative presentate prima della deliberazione di Giunta, al comma 6 dovrebbe essere specificato che le indicazioni progettuali contenute nella deliberazione della Giunta regionale si applicheranno esclusivamente ai progetti i cui procedimenti verranno avviati (i.e. l'istanza verrà presentata) successivamente alla pubblicazione della deliberazione stessa.
Art. 6 <i>Cumulo di impianti</i> 1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, nel caso di due o più istanze presentate da uno stesso soggetto o da soggetto ad esso collegato, relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in aree confinanti, collocate anche in Comuni contermini, le istanze vanno cumulate, dovendosi reputare come unica la domanda, e si applica il regime previsto per il valore cumulato, calcolato sulla base della sommatoria delle potenze. 2. Ai fini dell'individuazione dei regimi amministrativi ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, qualora in una fascia di 1 chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l'impianto siano collocati altri impianti della stessa tipologia, trovano applicazione i seguenti criteri: a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella	Comma 2: non si può imporre un cambio di regime autorizzativo a priori senza neanche che ciò sia previsto a livello nazionale nel TU FER. Proponiamo di sostituire tali previsioni citando piuttosto quanto previsto dal DM 30/03/2015 n. 52 rispetto al dimezzamento delle soglie in riferimento al tema dell'effetto cumulo. Comma 3: eliminare il riferimento al comma 2

medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera; b) nel caso di interventi assoggettati a PAS, si applica il regime dell'Autorizzazione unica), qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). 3. Le previsioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano agli impianti installati su edifici e parcheggi nonché agli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW.	
Art. 7 <i>Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili</i> 1. La Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di energia, provvede al monitoraggio della potenza entrata in esercizio da fonti rinnovabili, al fine della verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale, nonché della potenza autorizzata o assentita. 2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema per il monitoraggio della SAU, corredato della cartografia utile a verificare con cadenza semestrale il rispetto del limite su scala comunale e regionale di cui all'art. 4 della presente legge, tenendo conto dei dati relativi agli impianti realizzati, autorizzati e abilitati, contenuti nella documentazione presentata dal proponente e forniti dalle Amministrazioni procedenti. 3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia urbanistica indica i	Sul comma 2 Una periodicità semestrale dell'aggiornamento della cartografia relativa alla SAU è troppo poco frequente per consentire agli operatori un'adeguata pianificazione. L'aggiornamento dovrebbe essere mensile o bimestrale. Sul comma 3: proporre una cabina di regia per definire il sistema di mappatura delle aree idonee prevedendo dei tavoli di confronto con gli stakeholder di settore.

criteri e le modalità omogenee di aggiornamento della Tavola dei vincoli utili alla ricognizione delle tutele per l'attuazione della ponderazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.	
Art. 8 Compiti di vigilanza, decadenza e sanzioni 1. L'Amministrazione procedente, attraverso le proprie strutture organizzative competenti, esercita la vigilanza sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili di propria competenza per assicurare che l'installazione e l'esercizio degli stessi siano conformi alle norme di legge nonché alle prescrizioni ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione. 2. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, il conseguimento del titolo abilitativo sulla base di false dichiarazioni nonché il frazionamento fraudolento delle aree e degli impianti relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile localizzati in aree contigue, collocate anche in territori comunali contermini, facenti capo ad un unico soggetto o a soggetti fra loro collegati, determina la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti. 3. La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata dal proponente a copertura dei costi di ripristino dello stato dei luoghi viene esperita anche nei casi di cui al comma 2. 4. Per gli impianti di accumulo elettrochimico, gli elettrolizzatori, nonché gli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, deve essere assicurato il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi, anche attraverso l'escussione della relativa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata.	Sul comma 3 La normativa nazionale non prevede che la garanzia fidejussoria prestata a copertura dei costi di ripristino dello stato dei luoghi possa avere ad oggetto anche false dichiarazioni o il frazionamento fraudolento degli impianti. Sul comma 4 Si prevede che per gli impianti BESS Stand Alone “deve essere assicurato il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi, anche attraverso l'escussione della relativa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata”. Osservazione La formulazione non è coerente per il BESS stand alone. Se inteso in modo rigido, esso finirebbe per escludere in radice qualunque impianto fotovoltaico a terra non integralmente reversibile e non immediatamente ripristinabile, con un effetto sostanzialmente preclusivo. Peraltro, la pretesa di assicurare il ripristino della “produttività agricola dei luoghi” non trova alcun riscontro nella normativa nazionale, che si limita a prescrivere l'opportunità di garantire il ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. Diversamente, si andrebbe a prevedere a carico dell'operatore economico un onere – del tutto irragionevole e sproporzionato - di gestione agricola del fondo addirittura successiva alla dismissione dell'impianto e alla messa in pristino dei luoghi.
Art. 9	Priorità per autoconsumo

Impianti fotovoltaici a terra

1. In applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. c), si prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, è prioritariamente consentita:
 - a) per l'autoconsumo prevalente dell'impresa dal cui perimetro dell'area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11-*bis*, comma 1, lettera l), n. 1;
 - b) per l'autoconsumo prevalente di una delle imprese, che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva;
 - c) per l'autoconsumo diffuso di imprese insediate nel territorio regionale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti insediati possono inviare alla struttura regionale competente in materia di energia, per una sola volta, una manifestazione di interesse, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specificando la casistica di appartenenza con riferimento al medesimo comma 1. Nei successivi 180 giorni, i soggetti insediati che hanno presentato la manifestazione di interesse possono avviare la procedura autorizzativa o abilitativa presso l'Autorità competente, dandone contestuale informazione alla struttura regionale di cui al primo periodo. Decorso 180 giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse senza che sia stata avviata la procedura autorizzativa o abilitativa, la manifestazione di interesse presentata decade. In assenza della manifestazione di interesse o del conseguente avvio della procedura nei termini di cui ai periodi precedenti, decade la priorità di cui al comma 1.

Il comma 1 prevede che, nelle aree agricole ricomprese nella fattispecie di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, lett. l), n. 1, D. Lgs. 190/2024 (in particolare, nelle aree agricole ricomprese nel perimetro dei 350 metri dagli stabilimenti/impianti industriali), l'installazione di impianti fotovoltaici a terra sia "prioritariamente consentita" per l'autoconsumo prevalente o diffuso di imprese.

Osservazione

Si osserva che l'art. 11-*bis*, comma 4, lett. i), del D. Lgs. 190/2024 già contempla, tra i criteri cui le Regioni devono ispirarsi nell'individuazione di ulteriori aree idonee, il favor per la localizzazione in contesti produttivi anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori industriali. Tale criterio, tuttavia, opera come principio di pianificazione e non come condizione selettiva o "corsia preferenziale" tale da incidere sull'effettiva fruibilità dell'area idonea individuata ex lege. La previsione regionale, introducendo una priorità sostanzialmente vincolante, rischia invece di trasformare un criterio di indirizzo (favor per l'autoconsumo) in un elemento ulteriormente limitativo dell'operatività dell'area idonea statale, con effetti potenzialmente selettivi e restrittivi non previsti dal legislatore nazionale.

Inoltre, la sospensione delle altre istanze per un termine di 180 giorni non è prevista dalla normativa nazionale e risulta sproporzionata per gli altri progetti.

Si propone di abrogare i commi dall'1 al 4.

Ripristino della produttività agricola

Il comma 5 prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola debba escludere "qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi".

Osservazione

La formulazione non è coerente per il fotovoltaico a terra. Se inteso in modo rigido, esso finirebbe per escludere in radice qualunque impianto fotovoltaico a terra non integralmente reversibile e non immediatamente ripristinabile, con un effetto sostanzialmente preclusivo.

3. La manifestazione di interesse di cui al comma 2 deve essere corredata dall'atto di legittima disponibilità della superficie interessata dall'installazione dell'impianto alimentato a fonti rinnovabili, anche tramite contratto preliminare. 4. Le istanze presentate fuori dai casi previsti dal comma 2 sono sospese e procedibili alla scadenza dei termini ivi previsti qualora non venga esercitata la priorità di cui al comma 1. Le medesime istanze sono archiviate qualora venga esercitata la priorità di cui al comma 1.5. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, comma 1, lettera l), n. 1 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, non deve comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente. Nel caso di nuovi insediamenti i parcheggi pertinenziali e pubblici prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno. 5. L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi. 6. Ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il proponente allega all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un'attestazione in merito all'assenza nel triennio precedente di colture certificate rilasciata dai Centri di	Andrebbe eventualmente specificato che il ripristino della produttività debba essere assicurato a seguito della dismissione dell'impianto. Pertanto, la pretesa di assicurare il ripristino della “produttività agricola dei luoghi” non trova alcun riscontro nella normativa nazionale, che si limita a prescrivere l'opportunità di garantire il ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. Diversamente, si andrebbe a prevedere a carico dell'operatore economico un onere – del tutto irragionevole e sproporzionato - di gestione agricola del fondo addirittura successiva alla dismissione dell'impianto e alla messa in pristino dei luoghi Attestazione su assenza di colture certificate Il comma 6 introduce un obbligo documentale ulteriore, imponendo al proponente di allegare all'istanza un'attestazione rilasciata dai CAA circa l'assenza, nel triennio precedente, di colture certificate. Osservazione Si osserva che l'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 190/2024 consente a Regioni ed enti locali di introdurre regole particolari “per l'ulteriore semplificazione” dei regimi amministrativi. L'obbligo di attestazione qui previsto non appare orientato alla semplificazione, ma determina un aggravio procedimentale e documentale, incidendo sui tempi e sugli oneri istruttori, soprattutto in considerazione della necessità di acquisire un documento esterno all'amministrazione procedente. Si suggerisce pertanto di valutare la coerenza della previsione con l'impianto del D.Lgs. 190/2024, eventualmente prevedendo strumenti istruttori alternativi (ad es. autocertificazione) in linea con finalità di semplificazione.
---	--

Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole.	
Art. 10 <i>Impianti agrivoltaici</i> 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-<i>bis</i>, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale deve: a) conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile; b) adottare soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; c) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici. 2. Ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile di cui alla lettera a) del comma 1, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle	Si richiama preliminarmente la definizione di agrivoltaico statale contenuta nel D. Lgs. 190/2024 secondo cui “<i>f-bis</i>) «<i>impianto agrivoltaico</i>»: <i>impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione</i>”. La definizione statale individua quindi come elemento qualificante la preservazione della continuità delle attività agricole, lasciando al proponente la scelta delle soluzioni tecniche idonee a conseguire tale risultato, senza imporre requisiti tecnologici obbligatori. Osservazione La disposizione impone l'adozione di “soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra”, prevedendo anche la rotazione dei moduli. Tale formulazione trasforma in requisito obbligatorio ciò che, nella definizione statale, è configurato come facoltà (“l'impianto può prevedere...”). La previsione dell'obbligo di sistemi di monitoraggio introduce un ulteriore requisito non contemplato dalla definizione nazionale di impianto agrivoltaico. Non può dunque essere inserito come requisito minimo, ma eventualmente come requisito da valorizzare positivamente nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel complesso, i requisiti di cui alle lettere b) e c) sembrano ricostruire una categoria di agrivoltaico “rafforzato” o “avanzato”, non prevista dal legislatore nazionale. Il D. Lgs. 190/2024 ha operato una scelta consapevole di semplificazione e di unificazione della nozione di impianto agrivoltaico, fondandola su un criterio funzionale (continuità delle attività agricole), senza imporre un modello tecnologico unico. Sul comma 4: si propone di modificare come segue il primo periodo:

medesime competenze professionali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, specifica i contenuti della dichiarazione agronomica prevista dal comma 2, nonché le modalità per assicurare il rispetto del mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 per tutto il periodo di operatività dell'impianto e le relative attività di controllo. 3. La struttura regionale competente in materia di Agricoltura supporta i Comuni per agevolare la verifica prevista all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, anche attraverso una specifica commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale. 4. Trascorsi tre anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, qualora in esito ai controlli effettuati in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma, l'Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo o autorizzatorio avvia un procedimento teso ad acquisire un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, sulla base di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato. Qualora all'atto della successiva verifica la produzione lorda vendibile risulti nuovamente inferiore ai valori attesi, i requisiti della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione sono considerati non rispettati e verranno applicate le disposizioni previste dall'articolo 11 comma 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, nonché la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti, qualora sia accertato che la diminuzione della produzione sia ascrivibile alla presenza dell'impianto agrivoltaico. 5. Con l'obiettivo di preservare la continuità delle colture certificate, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. a), nelle	“Trascorsi cinque anni dalla messa in esercizio dell'impianto agrivoltaico, qualora in esito ai controlli effettuati in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma, l'Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo o autorizzatorio avvia un procedimento teso ad acquisire un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, sulla base di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.” Questo perché è necessario più tempo per verificare la produttività a livello agricolo, tre anni non sono abbastanza e soprattutto è più logico iniziare a conteggiare gli anni non tanto da quando l'impianto viene installato, ma quando entra realmente in esercizio, poiché da quel momento l'impianto è pienamente funzionante.
--	---

aree agricole interessate da tali colture e idonee ai sensi dell'articolo 11-<i>bis</i>, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e dell'articolo 3 della presente legge, è possibile installare unicamente impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui al comma 1.	
Art. 15 <i>Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori</i> 1. Per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. 2. La dismissione degli impianti di cui al comma 1, installati in area agricola, deve assicurare il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, anche attraverso l'escussione della relativa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata.	Osservazione Con riferimento ai BESS stand alone la norma prevede il rispetto di distanze minime vale a dire: - 500 m da residenziale; - 1 km da recettori sensibili (ospedali RSA scuole) Si tratta di una limitazione estremamente restrittiva, oltre che irragionevole e sproporzionata, che non trova corrispondenza nella normativa nazionale, nemmeno con riferimento agli impianti fotovoltaici. Peraltro, la normativa in materia di impatto acustico già consente un adeguato temperamento degli interessi, per cui una volta rispettata la stessa non sono giustificabili ulteriori limitazioni aprioristiche come quelle di cui alla previsione regionale. L'effetto finale è di rendere irrealizzabile lo sviluppo di impianti BESS stand alone sul territorio regionale. Se, nonostante quanto sopra, la disposizione fosse mantenuta andrebbe comunque in ogni caso specificato: (i) che ai fini del calcolo della fascia di rispetto non rilevano singole abitazioni ma solo il centro abitato e l'ambito urbano residenziale nel suo complesso; (ii) l'elenco tassativo dei recettori sensibili.
Art. 16 <i>Clausola valutativa</i> i. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne	

valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:

- a) numero delle istanze autorizzative presentate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
 - b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
 - c) numero delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
 - d) numero di PAS pubblicate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
 - e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio;
 - f) percentuale di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
- ii. La Giunta regionale, qualora ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-BIS del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, propone all'Assemblea legislativa misure adeguate della presente legge, coniugando comunque la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.

Art. 19

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare:
 - a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010 (*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*);
 - b) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 (*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*);
 - c) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 (*Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio*).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione altresì le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino incompatibili con le previsioni della presente legge. A decorrere dalla medesima data, ogni rinvio alle disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alla presente legge.
3. Le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, continuano a trovare applicazione per le procedure in corso.

L'articolo 19 disciplina il regime transitorio a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge regionale, prevedendo l'abrogazione delle precedenti deliberazioni assembleari in materia di criteri localizzativi e stabilendo la permanenza applicativa delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 21 novembre 2025, n. 175 per le "procedure in corso".

La formulazione del comma 3 solleva rilevanti criticità sotto il profilo sistematico e costituzionale.

Osservazione

Il principio del *tempus regit actum*, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e recentemente ribadito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 184/2025), comporta che:

- lo *ius superveniens* incide sulle fasi del procedimento non ancora concluse;
- nei procedimenti complessi e articolati in sequenze logico-funzionali autonome (come quelli autorizzativi per impianti FER), ciascuna fase è regolata dalla normativa vigente al momento del suo compimento.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in caso di successione di leggi nel tempo, la disciplina sopravvenuta si applica alle situazioni giuridiche emergenti nelle fasi non ancora perfezionate alla data della sua entrata in vigore (Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2024, n. 472; 13 giugno 2025, n. 5153).

Ne consegue che l'abrogazione delle deliberazioni assembleari (DAL) dovrebbe produrre effetti immediati sulle fasi procedurali non ancora concluse.

Una disciplina transitoria che cristallizzi integralmente la normativa previgente fino alla conclusione del procedimento rischia di porsi in tensione con il principio consolidato secondo cui la legge sopravvenuta regola gli atti ancora da compiersi.

Se le deliberazioni assembleari sono espressamente abrogate dal comma

Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, nonché quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.	1, la loro applicazione ultra-attiva a procedimenti ancora non conclusi determina, di fatto, una sopravvivenza retroattiva della disciplina abrogata. Tale effetto: i. contraddice la scelta legislativa di abrogazione; ii. crea un regime differenziato e potenzialmente disomogeneo tra operatori; iii. compromette la certezza del diritto, soprattutto in presenza di procedimenti di lunga durata. Quantomeno, dovrebbe essere chiarito se il proponente possa optare per l'applicazione della nuova disciplina, ove più favorevole, in coerenza con il principio di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza. Una procedura di VIA conclusa positivamente non è, per definizione, una procedura "in corso". Si tratta di un procedimento concluso, il cui esito costituisce presupposto per l'eventuale avvio del procedimento autorizzatorio. Si suggerisce pertanto di riformulare la disposizione transitoria valutando la possibilità di consentire al proponente l'applicazione della nuova disciplina per le fasi non ancora perfezionate.
--	--